



# “Modelli e procedure di scelta del contraente”

di Massimiliano Alesio

eBook UPEL n.5  
Aggiornato alla data dell'11 luglio 2016

La ricerca dell'operatore economico, al quale affidare l'esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi o forniture, costituisce uno specifico procedimento amministrativo, una particolare procedura, caratterizzata da piena rilevanza esterna e da predeterminazione delle regole e delle prescrizioni.

Piena rilevanza esterna, in quanto il procedimento di scelta, nelle varie fasi in cui si struttura e nei vari atti, cui dà origine, è integralmente destinato ad operare nei confronti dei terzi. Predeterminazione, in quanto l'agire procedimentale della Pubblica amministrazione, in tale settore più che mai, è caratterizzato dall'obbligo del rispetto delle "regole di gara", sia eteronome, cioè derivanti dall'ordinamento giuridico, sia autonome, cioè discrezionalmente prefissate dall'Amministrazione appaltante.

La scelta del contraente costituisce un "campo di azione", in cui è manifesta ed inequivoca la diversità dei principi di azione fra Pubblica amministrazione e soggetto privato. Infatti, mentre questi è completamente libero nella selezione dell'imprenditore, la Pa è integralmente vincolata, nel suo agire, da norme, sia eteronome che autonome, come prima evidenziato. Dunque, la scelta del contraente costituisce un corposo procedimento amministrativo, o più correttamente, un insieme di diversi procedimenti, finalizzati all'individuazione del miglior contraente per la Pubblica amministrazione. Piena conferma di ciò può essere rinvenuta anche nel nuovo Codice, il quale, all'articolo 30, comma 8°, stabilisce espressamente quanto segue: *"Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile"*. In altri termini, alle procedure di affidamento, cioè tutto ciò che è ricompreso dall'indizione della gara sino alla stipula del contratto, si applicano non solo i principi desumibili dalla legge n. 241/1990, bensì tutte le singole disposizioni<sup>1</sup>. In tal senso, la giurisprudenza è ben chiara nell'affermare che: *"Le amministrazioni aggiudicatrici, tra le quali rientrano gli organismi di diritto pubblico, sono tenute, nell'affidamento dei contratti pubblici, al rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, all'applicazione del d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) e, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, di tale decreto, al rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990"*<sup>2</sup>. Anzi, la disposizione codicistica va anche oltre, nel senso che le prescrizioni della legge n. 241/1990 si applicano anche *"alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici"*, cioè anche nella fase dell'esecuzione, laddove la stazione appaltante eserciti i propri immanenti poteri pubblicistici, svolgendo attività amministrative e, quindi, emanando provvedimenti amministrativi. In tal senso, non bisogna mai dimenticare che, anche nella fase dell'esecuzione, la stazione appaltante (se Pubblica amministrazione) non perde mai i suoi poteri pubblicistici. Orbene, il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs n. 50/2016, contiene disposizioni largamente innovative in materia. Soprattutto per quel che concerne le singole procedure di scelta del contraente. A tal riguardo, occorre prendere atto che, accanto alle confermate procedure ordinarie (aperta e ristretta) il Legislatore del nuovo Codice amplia lo spettro dei modelli di scelta del contraente (partenariato per l'innovazione) ed introduce anche nuove tipologie di procedure negoziate. Proprio in merito a queste ultime, si palesa una certa confusione anche di natura prettamente terminologica. Infatti, invece di confermare le preesistenti tipologie di negoziata previa pubblicazione e senza pubblicazione di bando di gara, il nuovo Codice introduce nuove terminologie. Precisamente:

- Procedura negoziata previa consultazione, in sede di contratti sotto soglia, che può essere equiparata alla preesistente negoziata senza bando;
- Procedura competitiva con negoziazione, che, pur essa,

<sup>1</sup> Eguale disposizione normativa era rinvenuta pure nel precedente Codice, all'articolo 2, comma 3°, ove si prescriveva che: *"Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni"*.

<sup>2</sup>Tar Marche, sez. I<sup>a</sup>, n. 637/2013.

con medio sforzo può essere equiparata alla precedente negoziata senza bando. Certamente, si poteva e doveva far meglio, come comprovato dall'impellente e dichiarata necessità di rimediare anche a meri errori materiali, che esige un nuovo decreto di correzione.

Comunque, emergono anche disposizioni normative finalizzate a favorire il rafforzamento della trasparenza. In tal senso, degno di meritevole nota è l'articolo 29, il quale, nel secondo periodo, al fine di consentire un'immediata conoscibilità dei provvedimenti di esclusione, impone alle stazioni appaltanti di pubblicare i medesimi entro due giorni dalla loro adozione. Ciò, indipendentemente dalla comunicazione all'operatore economico escluso, che sempre dovrà essere effettuata, ai sensi del successivo articolo 73, comma 3°.

Pertanto al fine di favorire una lettura sistematica, si è ritenuto opportuno, senza pretesa di assoluta esaustività, riepilogare in forma schematica le principali disposizioni del nuovo Codice in materia di modelli di scelta del contraente, raggruppandole in quattro sub-settori:

- a) Regole procedurali generali;
- b) Procedure di scelta del contraente;
- c) *Lex specialis*, cioè i provvedimenti volti a pubblicizzare la gara (avvisi preinformativi, bandi, lettere di invito, etc.).
- d) Pubblicazioni e comunicazioni.


## REGOLE PROCEDURALI GENERALI (artt. 32-33)

ATTIVITA'	REGOLE	Riferimenti normativi
<b>Avvio delle procedure</b>	Le stazioni appaltanti devono predeterminare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori e delle offerte	Art. 32, comma 2°
<b>Efficacia temporale offerte</b>	L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o lettera di invito. In caso di mancata indicazione: 180 gg.. La stazione appaltante può chiedere il differimento	Art. 32, comma 4°
<b>Proposta di aggiudicazione</b> (ex aggiudicazione provvisoria)	La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni, in mancanza di diverso termine previsto dall'ordinamento della stazione appaltante. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata	Art. 33, comma 1°
<b>Aggiudicazione</b> (ex aggiudicazione definitiva)	La stazione appaltante verifica la legittimità della proposta di aggiudicazione e dispone l'aggiudicazione (definitiva)	Art. 32, comma 5°
<b>Efficacia ed irrevocabilità dell'aggiudicazione</b>	L'aggiudicazione (definitiva): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non equivale ad accettazione dell'offerta;</li> </ul>	Art. 32, commi 6°, 7° ed 8°

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diviene efficace solo dopo l'intervenuta e positiva verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.</li> </ul> <p>L'offerta dell'aggiudicatario (definitivo) non può essere revocata entro i 60 gg. dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Decorso tale termine, se non è intervenuta la stipula del contratto, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo.</p>	
<b>Stipulazione del contratto</b>	Deve avvenire entro 60 gg. dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo il rispetto del termine dilatorio (art. 32, comma 9°).	Art. 32, comma 8°
<b>Esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto</b>	L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.	Art. 32, comma 8°
<b>Stand still</b> (termine dilatorio)	<p>Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.</p> <p>Tale termine dilatorio non si applica in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Unica offerta presentata o ammessa se non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;</li> <li>b) Appalto basato su un accordo quadro;</li> <li>c) Appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;</li> <li>d) Acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico;</li> <li>e) Affidamenti diretti adeguatamente motivati (sotto soglia fino ad € 39.999,99);</li> <li>f) Affidamenti di beni o servizi sino alla soglia comunitaria ed affidamenti di lavori sino ad €</li> </ol>	Art. 32, commi 9° e 10°

	150.000,00, effettuati attraverso procedura negoziata previa consultazione.	
<b>Impugnazione giurisdizionale</b>	Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che, entro tale termine, intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa, con ordinanza, la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.	Art. 32, comma 11°
<b>Esecuzione ordinaria del contratto</b>	L'esecuzione del contratto, eccettuati i casi di urgenza, può avere inizio solo dopo la sua intervenuta efficacia.	Art. 32, comma 13°
<b>Modalità di stipula del contratto</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Atto pubblico notarile informativo</b>;</li> <li>2) <b>Modalità elettronica</b> secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in <u>forma pubblica amministrativa</u> a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;</li> <li>b) mediante <u>scrittura privata</u> in caso di procedura negoziata</li> </ol> </li> <li>3) <b>Mediante corrispondenza</b> secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro.</li> </ol>	Art. 32, comma 14°

## LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ARTT. 36; 59-65)

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO	MODALITA' PROCEDIMENTALI	Riferimenti normativi
<b>Affidamento diretto "adeguatamente motivato"</b> (lavori, forniture, servizi sino ad € 39.999,99)	Valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (ANAC, Documento di consultazione)	Art. 36, comma 2°, lett. a
<b>Procedura negoziata previa consultazione – Lavori</b> (da € 40.000,00 fino ad € 149.999,99) e <b>Servizi-Forniture</b> (da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria)	Consultazione, ove esistenti, di almeno <u>cinque</u> operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato (preavviso informativo) o tramite selezione da elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.	Art. 36, comma 2°, lett. b
<b>Procedura negoziata previa consultazione – Lavori</b> (da € 150.000,00 fino ad € 1.000.000,00)	Consultazione, ove esistenti, di almeno <u>dieci</u> operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato (preavviso informativo) o tramite selezione da elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.	Art. 36, comma 2°, lett. c
<b>Lavori in amministrazione diretta</b>	a) Fino ad € 39.999,99; b) Fino ad € 149.999,99, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici.	Art. 36, comma 2°, lett. a e b
<b>Procedura aperta</b>	Qualsiasi operatore economico presenta un'offerta	Art. 60
<b>Procedura ristretta</b>	Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. <b>PROCEDURA:</b> <u>Avviso di indizione di gara</u> contenente le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della <b>selezione qualitativa</b>  <u>Domande di partecipazione</u> (trenta giorni)  <u>Individuazione degli operatori da invitare</u> , sulla base della selezione qualitativa 	Art. 61

	<p><b><u>Invito e ricezione offerte</u></b> (trenta giorni)</p>	
<p><b>Procedura competitiva con negoziazione</b></p>	<p>Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione nelle seguenti ipotesi alternative (<b><u>PRESUPPOSTI</u></b>):</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: <b>1)</b> le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; <b>2)</b> implicano progettazione o soluzioni innovative; <b>3)</b> l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; <b>4)</b> le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate <b>soltanto offerte irregolari o inammissibili</b> ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p> <p>Sono considerate <b>irregolari le offerte</b> non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.</p> <p>Sono considerate <b>inammissibili le offerte</b>:</p> <p>a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;</p> <p>b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;</p> <p>c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;</p> <p>d) che non hanno la qualificazione necessaria;</p> <p>e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.</p> <p><b><u>PROCEDURA</u></b></p>	<p>Art. 59, comma 2°, 3° e 4°</p>

	<p><i>Avviso di indizione di gara</i> contenente le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><i>Domande di partecipazione</i> (trenta giorni)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><i>Individuazione degli operatori da invitare</i>, sulla base della selezione qualitativa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><i>Invito e ricezione offerte</i> (trenta giorni)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><i>Le amministrazioni negoziano con gli operatori</i> le loro offerte iniziali e le successive, tranne le finali, sulla base dei requisiti minimi e del criterio di aggiudicazione.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><i>Nel corso delle negoziazioni</i>, le amministrazioni garantiscono parità di trattamento e non forniscono informazioni avvantaggianti ai singoli operatori.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><i>Informazione della volontà di conclusione delle negoziazioni</i>, con fissazione di termine per offerte finali.</p>	<p>Art. 62</p>
<p><b>Procedura competitiva con negoziazione SENZA</b> previa pubblicazione del bando di gara</p>	<p><b><u>PRESUPPOSTI</u></b>                  E' ammessa solo nei casi previsti, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura può essere utilizzata: <b>a)</b> qualora <b>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata</b>, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. <b>Un'offerta non è ritenuta</b></p>	<p>Art. 63</p>




**appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata**, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

**b)** quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti **unicamente** da un **determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni: **1)** lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; **2)** la concorrenza è assente per motivi tecnici; **3)** la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.


**c)** nella misura strettamente necessaria quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché nei **casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati** ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

### **PROCEDURA**


**Individuazione operatori** sulla base di "informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione".




**Selezione di almeno cinque operatori economici**



**Previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione**



	<p><b><u>Individuazione miglior offerta</u></b>, sulla base del criterio di aggiudicazione prescelto</p>	
<p><b>Dialogo competitivo</b></p>	<p>Medesimi <b>presupposti</b> applicativi della procedura competitiva con negoziazione.</p> <p><b>PROCEDURA:</b> Necessità di <b><u>specificativa motivazione</u></b> in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Le stazioni appaltanti indicano le esigenze e <b><u>definiscono i requisiti</u></b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un <b><u>dialogo</u></b>, finalizzato a definire i mezzi idonei a soddisfare le loro esigenze. Durante il dialogo, deve essere garantita parità di trattamento e non devono essere fornite informazioni avvantaggianti solo taluni partecipanti</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Concluso il dialogo, gli operatori presentano le <b><u>offerte finali</u></b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Le stazioni appaltanti <b><u>valutano le offerte ricevute</u></b> sulla base dei criteri prefissati.</p>	<p>Art. 59, comma 2°</p> <p>Art. 64</p>
<p><b>Partenariato per l'innovazione</b></p>	<p>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'<b><u>esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi</u></b> e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di</p>	<p>Art. 65</p>

	prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.	
<b>Procedure ordinarie</b> (aperta o ristretta)	Lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00	Art. 36, comma 2, lettera d
<b>Procedura ordinaria - lavori pubblici, relativi ad opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria.</b> Art. 1, comma 2°, lett. e): lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.	Procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.	Art. 36, comma 3°
<b>Esecuzione diretta di opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio (di importo inferiore alla soglia comunitaria).</b>  Art. 16, comma 2-bis, Dpr n. 380/2001: Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c, del D.Lgs n. 163/2006, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).	Esecuzione diretta a carico del titolare del permesso di costruire.	Art. 36, comma 4° ed art. 16, comma 2-bis, Dpr n. 380/2001

## LEX SPECIALIS

TIPOLOGIA DI ATTI	PROCEDURA	PRESCRIZIONI TEMPORALI E DI PUBBLICAZIONE
<b>Avviso di preinformazione</b>	Procedura negoziata previa consultazione (art. 36, comma 2°, lett. b e c)	Almeno 15 giorni di pubblicazione sul profilo del committente (art. 216, comma 9°)
<b>Avviso di preinformazione</b>	Avviso generale per procedure aperte (art. 70, comma 1° ed allegato XIV)	Per gli <b>appalti infra soglia</b> : pubblicazione sul profilo del committente. Per gli <b>appalti sopra soglia</b> : anche trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE dell'avviso di pubblicazione sul profilo del committente (da pubblicare entro 5 giorni dalla trasmissione)
<b>Avviso di preinformazione</b>	Procedure ristrette e competitive con negoziazione (art. 70, comma 2° ed allegato XIV) <i>per amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali</i>	Pubblicazione sul profilo del committente
<b>Bando di gara</b>	Appalti sopra soglia (art. 72)	<p><b>Termine minimo ricezione</b>: 35 giorni dalla data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (art. 60, comma 1°).</p> <p><u>In caso di previo avviso di preinformazione</u>: 15 giorni (art. 60, comma 2°).</p> <p><u>Ragioni di urgenza</u>: 15 giorni (art. 60, comma 2°).</p> <p><b>Pubblicazione</b> (art. 73): Da trasmettere all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE per la pubblicazione sulla GUCE.</p> <p><u>Inoltre</u>: pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.</p> <p><u>In via provvisoria</u> (art. 216, comma 11°): pubblicazione sulla GU, con spese a carico dell'aggiudicatario.</p> <p>Inoltre, fino al 31 dicembre 2016: sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<b>Lettere di invito</b>	Procedure competitive con negoziazione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione	Utilizzo di procedure telematiche (art. 75, comma 1°)
<b>Lettere di invito</b>	Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara	Invito inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo o, se quanto prima non possibile, con lettera (art. 75, comma 3°)

<b>Lettere di invito</b>	<b>Procedure negoziate previa consultazione</b>	Contratti sotto soglia (art. 36, comma 2°, lett. b e c
--------------------------	---	--

## PUBBLICAZIONI-COMUNICAZIONI

TIPOLOGIA	MODALITA' PROCEDURALI	Riferimenti normativi
<p>Pubblicazione del provvedimento che <b>determina le esclusioni</b> dalla procedura di affidamento e le <b>ammissioni</b> all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (anche: composizione della commissione giudicatrice e i <i>curricula</i> dei suoi componenti).</p> <p><u>Importanza di tale disposizione:</u> <b>Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni</b> ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali <b>va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione</b> sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice degli appalti pubblici e delle concessioni. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.» (art. 204, comma 1°).</p>	<p>Pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti</p>	<p>Art. 29</p>
<b>Obbligo di informazione generale</b>	Le stazioni appaltanti informano tempestivamente ciascun operatore delle decisioni adottate	Art. 76, comma 1°
<b>Comunicazioni su richiesta</b>	<p>Su richiesta scritta dell'operatore interessato, la stazione appaltante comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:</p> <p>a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta;</p>	Art. 76, comma 2°

	<p>b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;</p> <p>c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.</p>	
<b>Comunicazioni del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni</b>	Contestualmente alla pubblicazione, prevista dall'articolo 29, è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni.	Art. 76, comma 3°
<b>Comunicazioni d'ufficio</b>	<p>Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.</p> <p>Le comunicazioni sub "a" e sub "b" devono indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.</p>	Art. 76, comma 5° e 6°

**Avv. Massimiliano Alesio:** Segretario Generale in Comuni della Provincia di Cremona; collabora, in qualità di pubblicista, con le riviste "Il Nuovo diritto", "Prime Note", "Diritto&Giustizia" (Ed Giuffrè), "La Gazzetta degli Enti Locali", "Comuni d'Italia" ed "Appalti&Contratti" (Ed. Maggioli), TEME (Tecnica e Metodologia Economale); svolge attività di collaborazione scientifica con l'EDK e la De Agostini Professionale ed attività di convegnista.